

Competenza dell'OSL nei debiti/crediti del dissesto: rileva il tempo dell'atto o del fatto di gestione

Scritto da Interdata Cuzzola | 08/10/2024

Come è noto, l'art. 252, comma 4, del TUEL (D.lgs. n. 267/2000) prevede che «*L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato [...]*»; alla luce del testo normativo, perciò, come ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 26 settembre 2024, n. 7806, è il tempo dell'atto o fatto di gestione in sé ad assumere rilievo, a prescindere dal tempo in cui lo stesso è stato accertato, anche con provvedimento giurisdizionale.

In particolare, l'art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004 ha precisato che si intendono ricompresi nella gestione dell'OSL tutti i debiti «*correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data [...]*».

Al riguardo, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione «*anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di 'atti e fatti di gestione' pregressi alla dichiarazione di dissesto*» (sent. 5 agosto 2020, n. 15; sent. 12 gennaio 2022, n. 1).

È, dunque, il fatto o atto di gestione, quale *momento genetico dell'obbligazione* che radica la competenza dell'OSL, dando così certezza all'imputazione e chiara ripartizione delle competenze fra organi ordinari e straordinari.